


Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia



TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione lavoro

COPIA

RICORSO CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI

CANGEMI BYJOU (GNGBYJ80P48C351G) nata a Catania il 08/09/1980 e res.te in La Spezia via Monfalcone 178 ed elett.te dom.ta in La Spezia via Veneto 155 presso e nello studio dell'Avv.to Isabella Benifei (BNFSL74H47E4630) che le rappresenta e difende giusta delega a margine del presente atto

Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente al

giudizio al seguente numero di fax 0187 /518001 ovvero pec:

avv.isabellabenifei@pec.giuffre.it comunicata al Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati della Spezia ai sensi del DM 44/20

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (C.F. 97429780584) in persona del Ministero pro tempore, con domicilio ex lege presso Avvocatura Distrettuale di Stato sed.te in Genova Viale Brigate Partigiane 2

contro

UFFICIO TERRITORIALE PROVINCIALE DELLA SPEZIA in persona del legale rapp.te ex lege dom.to presso Avvocatura distrettuale di Stato sed.te in Genova Viale Brigate Partigiane 2

Contro

- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017 per la Provincia della Spezia.

1. La ricorrente è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale.
2. La ricorrente aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, **nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive nell'Ambito territoriale della Spezia, valide**

Io sottoscritta delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresi gravami, esecuzioni e opposizioni, l'Avv. Isabella Benifei (C.F. BNF SLL 74H47 E4630) del Foro della Spezia conferendo alla stessa ogni potere inerente il mandato ivi compreso quello di transigere e quietanzare, rinunciare, incassare somme chiamate in causa terzi, proporre domande riconvenzionali e deferire giuramento eleggendo domicilio nello studio La Spezia via V.Veneto 155. Informato sia ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003, (privacy) delle modalità di trattamento dei dati personali anche sensibili, che mi riguardano (con la sottoscrizione del presente mandato autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai fini di un corretto espletamento del presente incarico) sia ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi e se previsto nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

E' autentica

Avv. Isabella Benifei

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

per gli anni scolastici 2014/2017 **ossia nelle graduatorie riservate e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti disponibili banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Lgs 297/941 e successive.**

II DM 253/2014 E L'ESCLUSIONE DELLE RICORRENTI DALLE GRADUATORIE.

3. Il DM 235 /2014 , recante disposizioni per le graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, non ha concesso ai docenti abilitati e titolari del diploma magistrale , conseguito entro l'anno 2001/2002 , **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**
4. Occorre sottolineare che il dm 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze online"**.
5. Più precisamente, ai sensi del d.m. 235/2014 , all'art. 9 commi 2 e 3 , rubricato "*modalità di presentazione* "... *..la domanda (di permanenza , aggiornamento e/o trasferimento.. dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB*". Secondo le seguenti modalità ...:
 - a) **registrazione del personale interessato:** tale fase prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora o sia stata già effettuata in precedenza, può essere sin d'ora effettuata , secondo le procedure indicate nell'apposita sezione



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

dedicata "istanze online" – presentazione delle istanza via web –
registrazione presente sull'home page del sito internet di questo
Ministero (www.istruzione.it).

b) *inserimento della domanda via web*: lo stesso dm 235/2014 all'art. 10 co 2 lettera b rubricato "regolarizzazioni ed esclusioni" **stabilisce che è motivo di esclusione .. la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3. La piattaforma web denominata "Istanze online" , tuttavia , non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il titolo magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.**



6. Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del dm 235/2014, dunque impediva- come impedisce tutt'oggi – alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 1973/2015 E LA CONSEQUENTE DIFFIDA PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE E/O PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DI INSERIMENTO IN FORMA CARTACEA.

7. Con sentenza n° 1973/2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, - dopo aver ribadito che il **diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di**

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

legge- ha altresì statuito che “..i criteri stabiliti dal d.m. n°235/2014 ,
nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento
nelle graduatorie provinciali oggi ad esaurimento, sono illegittimi e
vanno annullati....” con il conseguente obbligo conformativo, per il
MIUR , consistente nel **consentire l'acquisizione delle domande di
inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia
delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.**

Dopo aver appreso che il DM 235/2015 è stato annullato perché
illegittimo in parte qua , le odierne ricorrenti hanno immediatamente
inviato con raccomandata a/r che si allega (all) una diffida per ottenere
l'inserimento nelle graduatorie o, almeno, per essere autorizzati alla
presentazione della relativa domanda d'inserimento.

La richiesta delle ricorrenti no ha ricevuto alcun riscontro.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO:

8. Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione sull'attuale
controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro. E' pacifico in giurisprudenza che , a seguito della
trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in
graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli
aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione
giuridica delle persona inserite in graduatoria stessa. Tale posizione è
divenuta di diritto soggettivo poiché concerne una pretesa(
all'inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al
possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. A tal proposito si ricorda
che la Sprema Corte di Cassazione ha così statuito (SEZIONI UNITE



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

ORDINANZA 16756 DEL 2014): *“ IN tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria i sensi del D. Lgs. 297/94, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, venendo in questioni determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 d lgs. 165/2001) di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 D.Lgs 165/01 , mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto trattasi , piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”(conf. Cassazione Sez. Unite ordinanza 4288/2013, Sez Unite Ord 3132/2011 e ancora sempre a Sezioni Unite 17466/2009,4296,4295,4294,4293,4292,4290,4289,4288,/2013) o ancora... Consiglio di Stato Sez VI, n°5794/2014: “ In presenza di graduatorie permanenti o ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (Conformi TAR LAZIO SEZ III 4337/2014, CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N°*



Avv.Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia
5953/2013, ancora TAR Lazio n°122/2013,TAR Piemonte 890/2012 Tar
Veneto 913/2012 Cons Giust Amm Sicilia 865/2011,).

9. Si osserva che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n°1973/2015 con la quale è stato annullato il DM 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell’emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull’annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l’accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non contemplando il nominativo delle ricorrenti , **le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.** Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso dm 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017 che all’art. 11 co 6 stabilisce “ *La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del Lavoro*”.

**SULLA ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE
NON HANNO CONSENTITO ALLE RICORRENTI DI
FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN
GRADUATORIA**

10. Il sistema di reclutamento dei docenti

11. L’art. 1 Legge 124/99 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L’art. 1



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

L.124/99 ha sostituito l'art. 399 del Dlgs 297/1994 così prevedendo: “

l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ha luogo per il 50 % dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per i titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”. L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 % dei posti mediante concorso per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti. Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte per ciascuna provincia e sono articolate in tre fasce:

- PRIMA FASCIA : (ormai esaurita) riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi statali per soli titoli;
- SECONDA FASCIA: (ormai esaurita) costituita dai docenti che possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli all'entrata in vigore della legge 124/99;
- - TERZA FASCIA (attualmente l'unica rimasta in vigore) costituita dai docenti che abbiano **superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quali che fossero inseriti , alla data di entrata in vigore della legge 124/99 in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

12. **La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 143/2004, è stata integrata con gli aspiranti in possesso dell'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti. IN altre parole , la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50%**

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/99.

LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO E IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER TUTTI I DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE.

13. Come è noto la lettera c) del co 605 art. 1 l 296/2006 ha stabilito che : “
per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure ed investimenti , anche di carattere strutturale che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministero della Pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti..c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009 per complessive 150.000 unità al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico ed evitarne la ricostituzione , di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età ,media del personale docente .. con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i DOCENTI GIÀ INPOSSESSO DI ABILITAZIONE e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione , per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

n°97/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario(SISS) e corsi biennali accademici di II livello ad indirizzo didattico (Cabsild.)...”

14. L'art. 1 co 605 L296/2006 dunque con il dichiarato intento di “ dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione” ha trasformato le graduatorie da permanenti del personale docenti in graduatorie ad esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati** , ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “ *docenti già in possesso di abilitazione* ”.
15. La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “ ad esaurimento” proprio perché a decorrere dal 2007 , non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. **La legge finanziaria n°296/2006, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatoria permanenti in graduatorie ad esaurimento.**
16. La ricorrente, come vedremo, tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s.2001/2002 ossia prima di tale trasformazione
17. In base alla legge, quindi, il titolo di studio, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento degli incarichi riservati al personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 ed ex art. 1 comma 1 bis L.143/2004, nonché da subito all'inserimento nelle

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

graduatorie d'istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione.

SULL'IDONEITA' DEL DIPLOMA MAGISTRALE QUALE

TITOLO ABILITANTE :

18. Quanto alle graduatorie provinciali, l'art. 1 comma 605 lett c) della legge 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie stesse, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 che riconosce il diritto alla domanda d'inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale. Tra le norme che attribuiscono tale valore legale figurano il D.lvo 297/1994 , meglio noto come Testo Unico sulla pubblica Istruzione , il regio decreto 6/5 n°1054 e la legge 444/68 e la l. 239/91.
19. L'art. 191 co 4 e 6 del D.Lvo 297/1994 ha fissato la durata del corso degli studi dell'Istituto magistrale; anche l'art. 194 co 1 e l'art. 197 co 1 attribuiscono valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale. In questo contesto è bene rammentare che il CCNL mobilità scuola del febbraio 2012 sancisce che ;
“ conservano valore abilitante all'insegnamento nella scuola primaria ed elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale , entro l'anno scolastico 2001/2002 , ai sensi del dm 10/03/1997”
precisandosi che “ al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (oggi scuola dell'Infanzia)”- art. 194 coma 1 D Lgs.297/94 - “ ed ancora “ a conclusione degli studi



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

svolti ..nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente , all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

20. Tutte queste fonti hanno previsto che tal diploma dovesse **ritenersi a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento**. Tale diritto trova anche nella carta costituzionale il suo fondamento: l'art. 97 Costituzione co 3 prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; l'art. 33 co 5, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. **L'esame di Stato nel nostro caso è stato sostenuto e superato dai ricorrenti attraverso il conseguimento del Diploma di maturità magistrale.**

21. E' il caso di ricordare che soltanto dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare , già previsto all'art. 3 co 8 della legge 341/90 di riforma dell'ordinamento universitario. In breve, soltanto dal 2002 è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare. Conseguentemente, fino al 2002 non soltanto sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio, ma soltanto dall'anno 2002 è stata concretizzata la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

nuova tipologia di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado,
PRIMA INESISTENTE.

22. Con il DPR 328/98 è stato approvato il Regolamento disciplina degli esami distato dei corsi di studio di istruzione secondaria . L'art. 15 comma 7 DPR 232/98 fa salvo **in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998.**¹
23. Con l'espressione " *valore legale del titolo di studio* " si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali e non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere **interni** al sistema scolastico – consentendo passaggi tra i vari gradi di istruzione o – **esterni** allo stesso. Il diploma conseguito dai ricorrenti è da considerare senz'altro della seconda categoria di effetti. Il titolo di studio in questione infatti, come appena detto, fino al 2002 era ancora da considerare requisito sufficiente per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico. **Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trova la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal**



¹ In precedenza era stato già emanato il DM 175/2007 a mente del quale " *Visto il DM 297/94 ..l'art. 194 co 1 e 197 co 1 nei quali è attribuito valore abilitante la diploma magistrale nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale* " ed ancora " *in relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado... di durata quinquennale.. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma magistrale avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna* "

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo di studio o del percorso scolastico scelto.

24. Occorre anzitutto richiamare l'art. 53 del Regio decreto 06/5/1923 nn°1054, istitutivo di questo diploma con finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria). Quindi l'art. 402 dello stesso D.Lvo 297/1994 che dispone “.. *il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio... il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio .. dell'istituto magistrale abilita, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare...*”.

25. Anche l'art. 191, co 4 e 6 del D.Lvo 297/94 ha modificato la struttura e la durata di tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità , che sono rimaste pressoché immutate. **Tale titolo ha conferito, pertanto ai diplomati come i ricorrenti, la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento.**

26. **L'abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo** e non è subordinata al superamento di altre prove e concorsi (lo stesso art. 2 del bando lo comprende per i titoli utili quale requisito di partecipazione).

27. Tutto ciò è confermato dal decreto interministeriale del 10/03/1997 all'art. 2 co 1, (all.) ribadisce che **i diplomi di maturità' magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998 , o comunque conseguiti entro l'anno 2001/2002 , conservano, IN VIA PERMANENTE IL VAORE ABILITANTE E**

**CONSENTONO ANCHE DI PARTECIPARE AL
RECLUTAMENTO ED AI CONCORSI ORDINARI A
CATTEDRE.²**

28. Da ultimo il D L 104/2013 convertito nella legge 128/2013 ha riconosciuto al diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento nella scuola paritaria.
29. E' dunque pacifico per legge che il diploma di scuola magistrale ha valore abilitante all'insegnamento con conseguenti effetti "esterni" che avrebbero consentito l'iscrizione nelle GAE. Appare dunque illegittima la condotta del Ministero che per anni e anni non ha consentito agli abilitati magistrali di poter presentare domanda per l'inserimento in GAE.
30. Numerose infatti sono state nel corso degli anni le sentenze che hanno riconosciuto a detto diploma gli effetti suddetti, tra tutte si ricorda Tar Lazio 1299/2014. (lal.6)
31. L'impianto normativo sin qui descritto, ha riconosciuto il diploma magistrale quale titolo di studio per l'accesso all'insegnamento nelle scuole pubbliche.
32. Le disposizioni sopra richiamate tracciano dunque una netta linea di distinzione tra:
- **diplomati col vecchio ordinamento** e, quindi, entro l'anno 2001/2002 per i quali vi è la salvezza del valore del corso di

² Art. 2 intermin 10/03/1997: " i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e quinquennali, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9 co 2 della legge 444/68, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti d'insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 del citato Dlvo 297/94".

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

istruzione già iniziato : al titolo conseguito entro tale anno scolastico
è riconosciuto **valore abilitante all'insegnamento.**

- **Diplomati magistrali nuovo ordinamento** e quindi dopo l'anno scolastico 2001/2002 per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante.

33. A conferma si precisa che il dm 175/1997 precisa che “ *i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 , conservano in via sperimentale l'attuale valore legale*”.



34. Nonostante ciò, il Ministero dell'Istruzione non ha riconosciuto alle ricorrenti gli effetti legali del proprio titolo; se, infatti, da ultimo col Decreto Ministeriale n°235/2014 (all.) e anche con il DM 325/2015 (all) ha negato ai diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 la possibilità d'inserimento nelle GAE, invece, col Dm 353/2014(all.3) e col dm 308/2014 (all.4) ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante di questi diplomi, **CONSENTENDO L'INSERIMENTO DEI DIPLOMATI MAGISTRALI IN SECONDA FASCIA** delle graduatorie d'istituto.

35. Come è noto altresì , né prima dell'anno scolastico 2005/2006 e cioè prima della legge 296/2006 né successivamente i decreti ministeriali susseguitisi (DM 42/2009 (all.9)– 44/2011 (all.10) , il DM 235/2014 e da ultimo il DM325/2015) hanno riconosciuto al diploma magistrale l'idoneità di titolo che garantiva l'accesso alle GAE. Se infatti, come sopra ricordato nell'exkursus normativo, il valore abilitante è riconosciuto per

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

legge (così anche ribadito dal recente Decreto della Presidenza della Repubblica pubblicato in data 15/05/2014 all.11) , altrettanto si può affermare che il Ministero dell'Istruzione solo con il Decreto 353/2014 riconosce al diploma magistrale l'effetto costitutivo che consente l'inserimento solo però nelle graduatorie di seconda fascia d'istituto e non in quelle ad esaurimento.

36. Si può agevolmente affermare che , mentre sussiste da tempo il riconoscimento del valore abilitante, è solo e parzialmente con il predetto decreto ministeriale che il titolo abilitante consente l'iscrizione ad una graduatoria che, a sua volta, favorisce le occasioni di lavoro e d'insegnamento **SENZA TUTTAVIA RIGUARDARE LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**, le uniche che , invece, consentono di accedere al ruolo. Ancor più irragionevole appare il comportamento dell'amministrazione laddove appunto ha consentito l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie d'istituto che consentono, al pari dell'inserimento in GAE di ottenere supplenze sino al termine delle attività scolastiche sia sino al termine dell'anno scolastico.

37. E' palese l'irragionevolezza del comportamento dell'amministrazione laddove, a fronte di un unico titolo abilitante all'insegnamento (al pari di altri quali è la laurea in scienze della formazione) consente l'iscrizione alle sole graduatorie d'istituto e non anche alle graduatorie ad esaurimento, ove dovrebbero, invece, essere iscritti tutti coloro che hanno un titolo abilitante idoneo, come sancito dalla legge 296/2006.

38. **SUL FORMALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL MIUR , DELLA VALIDITA' DEL DIPLOMA MAGISTRALE entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.**



39. A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **DECRETO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA del 25.03.2015** pubblicato in data **15.05.2014**, e perciò 5 giorni dopo l'avvenuta scadenza della data ultima (10 maggio 2014) per la presentazione delle domande online per l'inserimento in GAE per gli anni 2014-2017, con il quale è stato deciso con ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n°3813/2013 del 11/09/2013. Con il suddetto DPR è stato accertato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante.

40. Precisamente il diploma magistrale è titolo abilitante per accedere all'insegnamento nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali val termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale , sia nella scuola primaria (EEEE) , tramite il titoli di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale.

SULLA RICHIESTA AVANZATA DALLE RICORRENTI DI INSERIMENTO IN III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.

41. Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento in GAE ha **ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015.**

42. Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017.

43. Secondo il Giudice di palazzo Spada “ *non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento , fossero già in possesso del titolo d abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto dal 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato , non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*” Prosegue ancora : “*risulta altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (ad esaurimento) , la stessa fascia in cui gli appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso i criteri fissati dal decreto ministeriale n°235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 , l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento , sono illegittimi e vanno annullati*” annullando così il d.m. 235/2014 nella parte



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

in cui non ha consentito ai diplomati magistrali l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

44. Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come sopra detto, le ricorrenti hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida hanno avuto alcun effetto.

45. La precitata sentenza ha senza dubbio efficacia erga omnes con riguardo all'annullamento del DM 235/2014 come sopra specificato. Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse conferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. Come è noto l'annullamento di taluni atti produce un effetto erga omnes: sono quegli atti definiti regolamentari e generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cass 2734/1998 secondo cui *il principio dell'efficacia del giudicato inter partes amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante*

Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

*giuridico, attesa la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerte in sede di tutela giurisdizionale amministrativa.”*

46. Il Tar Campania –Sez IV sent 3811/2012 – ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, **la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co 132 L311/2004 e confermato dal co 6 art. 41 L 207/2008. Nel caso specifico infatti il TAR ha statuito che “ *la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi .. in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a consentire l’esplicazione dei **principi, riconducibili all’imparzialità e al buon andamento, di par condicio e favor participationis.**”*

47. Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopra citata pronuncia caducatoria giovi anche alle odierne ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

* * *

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO:

48. Il mancato riconoscimento degli effetti legali del diploma conseguito dai ricorrenti fonda il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, per essere stati per anni ingiustamente esclusi dalle graduatorie e/o più in generali dai canali di conferimento degli incarichi annuali seppur in



Avv.Isabella Benifei

Via Veneto 155

19124 La Spezia

condizione di parità ad altri abilitati che invece hanno potuto fruire di reiterate occasioni di lavoro (supplenze annuali) sin anche del ruolo.

49. Ciò premesso occorre precisare che è chiara l'ammissione dell'errore da parte dell'amministrazione a danno dei diplomati magistrali, ma merita anche evidenziare che , quanto alla sussistenza della colpa, il relativo accertamento è destinato a perdere consistenza alla luce della sentenza della GUCE sez III -30/09/2010 (causa C314/2009) che ha ritenuto che gli Stati membri non possono subordinare la concessione di un risarcimento al riconoscimento del carattere colpevole della violazione normativa. Ha, infatti, statuito la Corte che : *“ il tenore letterale degli artt 1 n1 e 2 nn1,5 e 6 , nonché del sesto considerando della direttiva 89/665 non indica in alcun modo la violazione delle norme sugli appalti pubblici atta a far sorgere un diritto al risarcimento a favore del soggetto leso debba presentare le caratteristiche particolari, quale quella di essere connessa ad una colpa, comprovata o presunta , dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure quella di non ricadere sotto alcuna causa di esonero di responsabilità”*(anche Consiglio di Stato 240/2013 all. 13).

50. La domanda risarcitoria promossa dai ricorrenti è conseguente – in punto di nesso di causalità – all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente, ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative di chi ricorre, escluso per anni e anni dalla maggior possibilità di avere incarichi, migliorare il proprio punteggio e le proprie aspettative professionali ed economiche.

51. Il nesso di causalità è così individuabile nell'illegittimità degli atti del tutto riconducibile all'Amministrazione. L'ordinamento ha previsto che



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia


l'azione di risarcimento del danno da attività "provvedimentale", unita ad un'inversione dell'onere probatorio incombente sulla p.a. convenuta in giudizio, impone che quest'ultima sia tenuta a dimostrare l'eventuale insussistenza degli elementi soggettivi a lei riconducibili. A titolo di esempio, l'art., 30 co 2 c.p.a. ha cristallizzato nell'ordinamento l'azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa ed ha individuato il presupposto alla base dell'azione risarcitoria per danni da attività provvedimentale nella sola illegittimità dell'atto, senza alcun riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito, quale dolo o colpa, elemento invece necessario e discriminante alla sola quantificazione del danno, ai sensi del successivo co 3 (da ultimo TAR SARDEGNA Sez II 290/2011 all 14).

52. Inoltre non può non evidenziarsi **l'esistenza di elementi rilevanti nel senso di una presunzione relativa di colpa dell'Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione delle regole dell'agire amministrativo ad essa imposte (CDS 2750/2010; CDS 775/09 e 1514/2007 all 15).**-

53. Proprio al fine della condanna al risarcimento del danno il Consiglio di Stato (Sente 1983/2011 all. 16) ha precisato che la colpa della pubblica amministrazione va individuata **nella violazione dei ben noti canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione , ovvero in negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, anche e soprattutto in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione.**



54. Scendendo in concreto, l'aver dato luogo ad una illogica esclusione dei ricorrenti da uno dei pochi canali di accesso al lavoro, considerata per altro l'assenza PER 13 ANNI di concorsi nel settore della scuola e di altri incarichi che non fossero incarichi dalle II Fasce delle graduatorie di istituto che insieme alle graduatorie provinciali rappresentavano l'unica reale e concreta possibilità di lavoro, appare in palese violazione ai principi di imparzialità e buon andamento nel senso di sopra richiamato, senza che vi fossero particolari difficoltà interpretative risolvibili solo con il ricorso all'intervento giurisdizionale.



55. L'attività negligente e la violazione dei principi sopra richiamati risulta ancor più evidente CONSIDERATO CHE LO STESSO MINISTERO, come sopra evidenziato, CON NUMEROSE NOTE, REGOLAMENTI E DECRETI HA ENUNCIATO IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA.

56. Si ricorda ancora che il Consiglio di Stato (1983/11 cit) ha chiarito che : “ nel caso in cui la p.a. abbia commesso un errore interpretativo di norme, per evitare il risarcimento del danno , sulla stessa p.a. grava l'onere di dimostrare che tale errore sia scusabile (per esempio per oscurità o rilevante complessità della fattispecie), ma non è il caso che ci occupa.

57. Sul punto è utile richiamare la sentenza del TAR del Lazio 4286/2013 che, nello specifico ha così statuito: “ *Una volta individuata la sussistenza della pretesa risarcitoria.... La relativa liquidazione del danno può avvenire sulla base di criteri equitativi. Il Collegio ritiene idonea una liquidazione equitativa che porta ad operare sull'importo della retribuzione annua netta nella misura prevista dalle norme vigenti nei vari periodi in considerazione..* ”

Avv.Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

58. Sempre con riferimento alla quantificazione la giurisprudenza di merito ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato , il quale tiene conto della perdita di posto di lavoro e della perdita delle retribuzioni conseguenti utilizzando il parametro dell'art. 18 L.300/70 unico istituito in cui il legislatore ha monetizzato la stabilità del posto di lavoro e pari cioè ad almeno 20 mensilità (15+5).

TUTTO CIO ' PREMESSO

CHIEDONO

Chel'III.MO Giudice del Lavoro del Tribunale di La Spezia, Voglia fissare udienza per ivi sentir accogliere, anche in contumacia avversaria le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'III.MO Giudice del Lavoro del Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, se del caso annullare e/o disapplicare il DM 235/2014 e/o il DM 325/2015 nella parte in cui non consente alla ricorrente di presentare la domanda per l'inserimento in GAE in quanto titolari del diploma magistrale e nella parte in cui consente solo la presentazione delle domande on line per le ragioni esposte in ricorso nonché di tutti gli altri atti antecedenti e/o conseguenti e/o comunque connessi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento Provinciali di La Spezia e/o loro successive modificazioni o integrazioni ciascuna per la propria classe di concorso (primaria e/o infanzia) e secondo il punteggio posseduto da calcolarsi in separato giudizio, e/o CONSEQUENTEMENTE CONDANNARE l'Amministrazione ad inserire la ricorrente nelle GAE della Provincia di La Spezia e/o loro successive integrazioni e/o modificazioni, per le ragioni esposte nel presente ricorso per la propria classe di concorso (infanzia primaria e



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

sostegno) secondo il punteggio posseduto da calcolarsi in separato giudizio così ordinando la modifica delle stesse per il triennio 2014/2017 e/o dalla data della domanda e/o dalla data della diffida e/o comunque dalla data meglio vista. In ogni caso comunque accertato il danno subito condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno anche in forma specifica, mediante l'inserimento nelle GAE per la provincia di La Spezia ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno in via equitativa nella misura pari a tutte le mensilità perdute a far tempo dall'anno 2001/2002 ovvero pari almeno a 20

mensilità o alla misura che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa.


Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.

Dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato.

Si produce: 1. Diploma magistrale e domanda d'inserimento in II fascia graduatorie s'istituto per ciascuna ricorrente; 2. Diffida; 3 Dm 235/2014; 34 Dm 353/2014; 5.dm 308/2014; 6. L14/2012; 7 d.m. 53/2012; 8dm 42/2009; 9 dm 44/2011; 10. DPR 15.05.2014; 11.dm 325/2015. 12. Graduatoria ad esaurimento terza fascia per la classe di concorso primaria infanzia sostegno della Provincia di La Spezia. .

La Spezia li, 08/06/2016

Avv. Isabella Benifei



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA

NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)



La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giusta procura in calce all'atto **introduttivo** del soprascritto ricorso


PREMESSO CHE

- **Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento "pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di La Spezia valide per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale scuola Primaria/ Infanzia .**
- **Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i **docenti che** - in virtù dell'inserimento "pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di La Spezia valide per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale Scuola Primaria/ Infanzia/ sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalle ricorrenti;**
- **I controinteressati NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014/2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di La**

Spezia, relativamente alla classe concorsuale Scuola Primaria/ Infanzia/ elenco di sostegno, nei quali i ricorrenti hanno chiesto di reinserirsi;

- I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, in forza del dm 325/2015, hanno formulato domanda di trasferimento e/o d'inserimento definitivo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di La Spezia, relativamente alla classe concorsuale Scuola Primaria/ Infanzia/ elenco di sostegno.

RILEVATO CHE



- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di La Spezia , ovvero hanno sciolto la riserva per la classe concorsuale Scuola Primaria/ Infanzia/ elenco di sostegno;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si precede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante

Avv.Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, **seppur** successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del **processo amministrativo**, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, al sensi dell'art 151 c.p.c.;**

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09,177/09,178/09 e 179/09 che si allegano);


- anche i Tribunali di **Genova**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale)* giustificano



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cp.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE



Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si vede, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 cp.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso;

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE della Spezia III fascia classe di concorso scuola INFANZIA e PRIMARIA vigenti per gli anni scolastici 204/2017 attraverso la pubblicazione sul sito del MIUR dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- 2) nome dei ricorrenti ed indicazione dell'amministrazione convenuta;
- 3) sunto dei motivi del ricorso;


Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia

- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “ tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE ad esaurimento definitive della Provincia della Spezia , per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE) vigneti per gli anni scolastici 2014/2017 “
- 5) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

Stato

La Spezia li, 10/01/2016

Avv. Isabella Benifei



Avv. Isabella Benifei
Via Veneto 155
19124 La Spezia







TRIBUNALE DELLA SPEZIA

N. 729 /2016 R.G.L.

Il Giudice Monocratico nella persona del dott. Gabriele Romano
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.




FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 6 settembre 2016, ore 11.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Invita il ricorrente, ove costituito in via telematica, ed il convenuto, ove eventualmente si costituisca in via telematica, a portare con sé, per la sovra fissata udienza, copia cartacea dei documenti allegati ai rispettivi atti.

La Spezia, li 23/06/2016



Il Giudice
Dott. Gabriele Romano



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto da

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'ufficio notifiche presso il Tribunale

di La Spezia ho notificato copia del sujesteso atto a

Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria Ufficio IV, amblo la spezia,
in persona del legale rapp.te ex
lege dav.to presso Avvocatura Distrettuale
di Stato sede in Genova V.le Brigata
Parigione 2 mediante:

Mediante spedizione a mezzo raccomandata
A.R. da CPO LA SPEZIA ai sensi di Legge.

13 LUG 2016

Dott.ssa CONCETTA IPPOLITO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

1732

Stampa illeggibile